

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE ISTITUTO DI CULTURE MEDITERRANEE

Art. 1 – Denominazione

E' costituita un'associazione sotto la denominazione di "Associazione Istituto di Culture Mediterranee."

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale presso Palazzo "Bernardini" Biblioteca Provinciale, viale Gallipoli n° 30 - 73100 Lecce e P.IVA/C.F.: 03618050755.

Possano essere istituite sedi operative sul territorio nazionale.

Art. 3 - Composizione

Possono essere membri dell'Associazione la Provincia di Lecce, le Amministrazioni Comunali, le Unioni di Comuni ed altri soggetti pubblici che ne condividono le finalità, Enti pubblici e privati che intendono contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Spetta all'Assemblea deliberare sulle domande di ammissione alla qualifica di associato previa verifica della sussistenza in capo all'Ente richiedente dei requisiti previsti dal presente Statuto e previa verifica che l'Ente richiedente abbia reso dichiarazione scritta di presa visione ed accettazione del presente Statuto nonché delle deliberazioni degli organi sociali e dal regolamento interno.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa eventualmente stabilita di anno in anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro. L'Associazione si prefigge di:

- identificare, valorizzare e diffondere la cultura dell'area mediterranea al fine di affermarne un'identità comune seppure nel rispetto delle diversità culturali e religiose;
- favorire ogni forma di dialogo e di cooperazione tra le popolazioni e le civiltà dell'area mediterranea e tra queste ed il continente europeo, anche attraverso il coordinamento delle attività degli Enti e delle Istituzioni locali che ne condividono lo spirito e le finalità;
- contribuire allo sviluppo del sistema culturale territoriale attraverso la gestione di attività artistiche, musicali e di spettacolo dal vivo con riferimento alla speciale collocazione del Salento nel contesto del Mediterraneo sud orientale che lo hanno reso approdo di differenti genti, costumi, valori e terra di talenti e produzioni culturali innovative al di là della specificità dei linguaggi e dei generi;
- aderire e favorire la crescita di reti euro mediterranee finalizzate alla progettazione e al sostegno di attività di scambio e cooperazione in campo culturale, educativo, economico, sociale, artistico, umanitario, ambientale e delle politiche della pace e della solidarietà internazionale;
- favorire la ricerca e la formazione quali strumenti di integrazione, di sviluppo e di unificazione del continente attraverso il confronto delle culture mediterranee e le culture germaniche, anglosassoni e slave, anche attraverso la cooperazione tra le pubbliche amministrazioni, le autorità locali, le istituzioni culturali ed artistiche, i musei, le biblioteche, le mediateche, la lotta al *digital divide*;

- essere strumento di coordinamento delle politiche e delle attività degli Enti e delle Istituzioni Locali, per il perseguimento degli obiettivi relativi alle materie descritte con riferimento alle loro specifiche competenze;
- promuovere e valorizzare il rapporto pubblico-privato nel perseguimento degli obiettivi dell'Associazione e nella ricerca delle risorse necessarie alla sua attività e a quella degli Enti soci.

Art. 5 - Attività

L'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità, potrà provvedere a:

- costituire un centro di documentazione e una banca dati sull'intercultura, sui progetti, le produzioni culturali ed artistiche, le imprese creative frutto dell'incontro tra operatori ed artisti di differenti culture con particolare riferimento alla partecipazione delle comunità migranti;
- costituire reti euro mediterranee di Enti e istituzioni locali finalizzate alla progettazione e alla gestione di attività in campo culturale, educativo, economico, sociale, artistico, umanitario, ambientale, dello sviluppo sostenibile, e delle politiche della pace e della solidarietà internazionale;
- avviare percorsi formativi tanto in ambito culturale, educativo, economico, sociale, artistico, umanitario, ambientale, dello sviluppo sostenibile, e delle politiche della pace e della solidarietà internazionale quanto di carattere giuridico-normativo, con particolare riferimento anche alle esigenze formative degli addetti degli Enti e delle Istituzioni Locali;
- promuovere ricerche, inchieste e studi di respiro nazionale sui temi riguardanti l'intercultura e la cooperazione culturale con particolare riferimento all'ambito di competenza degli enti e delle istituzioni locali;
- promuovere e produrre concerti, spettacoli, mostre, seminari, manifestazioni, rassegne, documentari, cortometraggio, film con particolare riferimento alle finalità del presente statuto;
- gestire spazi teatrali e concertistici, sia al chiuso che all'aperto e di tutti i servizi e le attività organizzative e promozionali ad essi connessi;
- promuovere l'istituzione di una Scuola permanente di studi e ricerche per la pace, da collocare nella terra dove ha operato don Tonino Bello, vescovo e profeta di pace; organizzare in collaborazione con l'Università del Salento, master, studi e ricerche nel settore dell'intercultura con l'obiettivo di esaltare la storia del Salento come terra di accoglienza, patria di Don Tonino Bello, vescovo e profeta di pace.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro, in via strumentale e con carattere di non prevalenza:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la costruzione, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di spazi espositivi, beni culturali, siti archeologici, musei, gallerie, biblioteche, mediateche;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte della propria attività;
- istituire premi e borse di studio;
- compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari e strumentali al raggiungimento delle proprie finalità, con l'esclusione delle attività economiche riservate a soggetti aventi requisiti non posseduti dall'Associazione e comunque con esclusione di attività finanziarie svolte nei confronti del pubblico.

Art. 6 – Patrimonio

Fanno parte del patrimonio i rapporti giuridici sussistenti in capo all'istituzione Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce nonché tutti i beni mobili, anche registrati, appartenenti a detta Istituzione da elenco allegato.

Il patrimonio dell'Associazione Istituto di Culture Mediterranee è costituito da tutti i beni di titolarità dell'Associazione.

Nel perseguire le proprie finalità, l'Associazione si avvarrà di fonti contributive diverse: le quote associative, gli eventuali contributi ultrattivi dei Soci su specifici progetti, i contributi di terzi ed i proventi delle iniziative promosse.

Gli associati potranno mettere a disposizione dell'Associazione, a titolo gratuito, proprie risorse - quali personale, patrimonio immobiliare, strutture, impianti e servizi - per l'organizzazione e la gestione delle attività e delle iniziative.

Art. 7 - Ente Coordinatore

Gli associati eleggono, in sede assembleare nel loro interno, l'Ente Coordinatore.

Esso dura in carica tre anni e svolge un ruolo di coordinamento fra gli Enti associati allo scopo di favorire la loro cooperazione al fine del perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 8 - Organi

- Assemblea
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Organo di Revisione dei Conti

Art. 9 - Assemblea - Funzioni

L'Assemblea dell'Associazione è composta dai rappresentanti degli associati, designati dai rispettivi organi competenti, secondo il proprio particolare ordinamento.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- definisce gli orientamenti generali della vita dell'Associazione;
- approva il piano di attività;
- approva il bilancio preventivo dell'Associazione entro il 15 dicembre di ogni anno;
- approva il bilancio consuntivo dell'Associazione entro il 30 maggio di ogni anno;
- approva l'adesione e l'esclusione degli associati dell'Associazione;
- elegge tra i componenti l'Ente Coordinatore;
- elegge, tra i rappresentanti degli associati, il Presidente dell'Associazione;
- elegge, tra i rappresentanti degli associati, il Consiglio Direttivo;

- elegge tra i rappresentanti degli associati il vice presidente;
- nomina il Segretario, individuato tra funzionari e dirigenti degli enti associati su proposta del Consiglio Direttivo;
- può nominare il Revisore Unico ai sensi dell'art. 15;
- nomina il comitato tecnico;
- determina, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote che gli associati sono tenuti a versare per finanziare le attività dell'Associazione;
- delibera le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera il regolamento interno dell'Associazione, elaborato dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Assemblea - Riunioni e deliberazioni

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con comunicazione scritta (lettera o email) almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un decimo dei componenti, o quando se ne ravvisa la necessità.

Le riunioni sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei votanti, salvo che nei casi in cui il presente statuto disponga altrimenti.

Ciascun associato esprime un solo voto. Le deliberazioni sono approvate con voto palese tranne che l'oggetto riguardi questioni personali.

Ciascun associato, in caso di assenza, può essere rappresentato per delega; ciascun associato può essere latore di non più di due deleghe.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea fra i componenti del Consiglio Direttivo.

Dura in carica tre anni e comunque decade all'atto della designazione di un nuovo Presidente.

Il Presidente:

- convoca il Consiglio Direttivo e ne presiede i lavori;
- rappresenta legalmente l'Associazione ed è responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, delle attività dell'Associazione.

Art. 12 - Vicepresidente

Il Vicepresidente viene eletto dall'Assemblea tra i componenti il Consiglio Direttivo.

Dura in carica tre anni e comunque decade all'atto della designazione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Collabora con il Presidente, lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso d'impedimento.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Compongono il Consiglio Direttivo:

- sei rappresentanti degli Enti associati eletti dall'Assemblea (tra cui il Vicepresidente).

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed esercita le seguenti funzioni:

- elabora le linee programmatiche da sottoporre all'Assemblea e convoca la stessa;
- predispone l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea;
- progetta ed elabora i piani d'intervento e le attività dell'Associazione, sulla base delle indicazioni dell'Assemblea;
- propone all'Assemblea, contestualmente alla propria elezione, i nominativi dei candidati per la funzione di Segretario;
- propone all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, coadiuvato dal Segretario;
- prepara il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- individua collaborazioni e finanziamenti esterni;
- elabora il regolamento interno dell'Associazione, da proporre in sede di Assemblea.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà dei componenti. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza di voti, in caso di parità è determinante il voto del Presidente che in questo caso vale doppio.

Art. 14 - Segretario

Il Segretario dell'Associazione è nominato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo tra gli associati o anche fra soggetti estranei all'Associazione. Dura in carica tre anni e comunque decade all'atto della designazione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Segretario:

- collabora con il Presidente in tutte le sue funzioni;
- è coadiuvato dalla Segreteria Organizzativa, di cui è responsabile, da costituirsi secondo le previsioni del regolamento di cui all'art. 18;
- partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto;
- coordina il Comitato Tecnico;
- redige i verbali delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- è responsabile di tutte le procedure relative all'attività dell'Associazione a livello organizzativo, amministrativo, fiscale e contabile;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e delle direttive del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Organo di Revisione dei Conti

L'Assemblea può nominare un Revisore Unico, per la durata di tre anni, che esercita le funzioni di controllo della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

Esprime, mediante relazione scritta, propri pareri sul bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

Art. 16 – Comitato Tecnico

L'Assemblea può nominare, stabilendone il numero dei componenti, un Comitato Tecnico con funzioni consultive, composto dai rappresentanti tecnici degli associati, ovvero da specialisti o esperti nelle materie di cui alle finalità dell'Associazione.

Art. 17 - Recesso ed esclusione

Ciascun associato ha la facoltà di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno 3 mesi comunicato al Consiglio Direttivo, mediante Raccomandata con A.R. con effetto allo scadere dell'anno in corso.

È facoltà dell'Associazione escludere un associato qualora non adempia agli impegni di contribuzione stabiliti dall'Associazione; tale facoltà deve essere deliberata dalla metà più uno degli aventi diritto al voto presenti nell'Assemblea.

L'associato recedente o escluso o che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e resta obbligato all'adempimento degli impegni di contribuzione assunti fino alla data del recesso.

Art. 18 - Il regolamento

Per la gestione delle procedure di funzionamento l'Associazione si dota, entro un anno dalla sua costituzione, di un regolamento interno elaborato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea degli associati.

Art. 19 - Durata e scioglimento

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, con facoltà di scioglimento da adempirsi attraverso deliberazione dell'Assemblea, con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 20 - Tesoreria

L'Associazione può affidare, con apposita convenzione, le funzioni di tesoreria e di Cassa ad Enti, Istituzioni Bancarie e Società Finanziarie.

Art. 21 - Modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi degli associati.

Art. 22 - Foro competente

Ogni controversia relativa al presente Statuto e/o dipendente dall'attività dell'Associazione è di esclusiva competenza del Foro di Lecce.

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi sulle Associazioni.